

PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde
Settore Ecologia e Protezione Civile
Unità Gestione Rifiuti e Infrastrutture Ambientali

SOC. ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL

c/o

RAFFINERIA SOC. SARAS S.P.A.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(D.Lgs. 18.02.2005, n. 59)

QUADRO PRESCRITTIVO


(Determinazione Dirigenziale n. 86 del 21-04-2010)



Unità Organizzativa Infrastrutture Ambientali

Responsabile: Ing. Maria Antonietta Badas - tel. 070/4092889 e-mail: mbadas@provincia.cagliari.it

Referente: Istr. Dir. Geom. Fabio Balestrino - tel. 070/4092753 e-mail: fbalestrino@provincia.cagliari.it



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde
Settore Ecologia e Protezione Civile
Unità Gestione Rifiuti e Infrastrutture Ambientali

RIFIUTI

ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO

Le operazioni di accettazione e conferimento all'impianto dovranno essere condotte conformemente alle seguenti prescrizioni:

AC.1 Caratterizzazione preliminare del rifiuto

- analisi chimica del rifiuto;
- scheda descrittiva del rifiuto;
- generalità del produttore;
- processo produttivo di provenienza;
- caratteristiche chimico-fisiche;
- classificazione del rifiuto e codice CER;
- modalità di conferimento e trasporto;
- acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza.

AC.2 Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto

- acquisizione richiesta di conferimento su modello standardizzato predisposto dal gestore;
- acquisizione scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore;
- acquisizione analisi completa del rifiuto;
- acquisizione schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto

(per più carichi dello stesso rifiuto conferito dallo stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta; Dovranno essere effettuate verifiche periodiche di rispondenza.)

AC.3 Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto

- programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto;
- pesatura del rifiuto e controllo radiometrico effettuato anche mediante rilevatore portatile;
- annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione;
- attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di stoccaggio.

AC.4 Accertamento analitico prima dello scarico

- prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico *(o della partita omogenea)* da parte del tecnico responsabile ;
- analisi del campione, con cadenza periodica, da parte di laboratorio chimico;
- operazioni di scarico con verifica del personale addetto ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili;
- registrazione e archiviazione dei risultati analitici.



AC.5 Congedo automezzo

- bonifica automezzo con lavaggio ruote;
- sistemazione dell'automezzo sulla pesa;
- annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione;
- congedo dell'automezzo;
- registrazione del carico sul registro di carico e scarico.

STOCCAGGI FUNZIONALI AL TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO D9

(D15 allegato B D.Lgs. 152/06 smi)

D15.1) alle operazioni di stoccaggio (D15) potranno essere assoggettate unicamente le tipologie di rifiuti già individuate dalla relativa autorizzazione ambientale di settore, contraddistinti dai codici CER di seguito elencati, aventi univoco produttore individuato nella Soc. Saras Raffinerie Sarde S.p.A. ed esclusivo luogo di produzione individuato nella Raffineria di Sarroch di titolarità della medesima Società.

05

RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

- 05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi
- 05 01 05* perdite di olio
- 05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 05 01 07* catrami acidi
- 05 01 08* altri catrami
- 05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09*
- 05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 05 01 12* acidi contenenti oli
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 15* filtri di argilla esauriti
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 05 01 17 bitumi
- 05 06 01* catrami acidi
- 05 06 03* altri catrami
- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

06

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

- 06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11* e 06 03 13*
- 06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02*
- 06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi
- 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02*

10

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04*)
- 10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
- 10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10018*
- 10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22*



15

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

- 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (inserimento ex-novo)
- 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*)
- 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07*)
- 16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05*

17

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*
- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05*
- 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03*
- 17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*
- 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

D15.2) le operazioni di deposito preliminare (D15) dovranno essere condotte esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate alla documentazione presentata e planimetricamente localizzate nel pertinente allegato A.I.A. rispettivamente alla Fig. 11/bis ed in particolare

a) per rifiuti destinati all'impianto BICE i depositi preliminari (D15) sono distinti e dimensionati come segue:

- vasca di accumulo fondami oleosi (050106*), cd. "piscina", di capacità volumetrica pari a 300 mc.;
- serbatoio di accumulo fanghi TAS (050109*), denominato T06, di capacità volumetrica pari a 200 mc.;
- serbatoio polmone intermedio fondami oleosi (050106*), denominato V01, di capacità volumetrica di 30 mc.;
- serbatoio polmone intermedio fondami oleosi (050106*), denominato V03, di capacità volumetrica di 30 mc.

b) per rifiuti destinati all'impianto TOR i depositi preliminari (D15) sono distinti come segue:

- area impermeabilizzata, localizzata nell'ambito della superficie di pertinenza dell'impianto, organizzata in distinti settori tali consentire la separazione delle differenti tipologie di rifiuti giacenti – capacità istantanea 267 mc.

D15.3) le operazioni di stoccaggio (D15) dovranno essere conformi alle vigenti discipline antinfortunistiche e antirumore, nonché alle vigenti normative in materia di sicurezza, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;

D15.4) durante le operazioni le operazioni di stoccaggio (D15) dovrà essere evitata la commistione dei rifiuti tra loro incompatibili in relazione allo stato fisico ed alla loro natura chimica;



- D15.5)** la gestione dei rifiuti (D15) deve essere condotta in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo smaltimento;
- D15.6)** la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- D15.7)** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- D15.8)** il settore di stoccaggio (D15) deve essere protetto dagli agenti atmosferici ed organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto così come risultante dalle relative codificazioni CER attribuite dal Produttore; allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei rifiuti, durante le operazioni di stoccaggio (D15), ogni area di deposito deve essere opportunamente contrassegnata, con apposita etichettatura idonea per dimensione e collocazione, indicante almeno la classificazione ed il codice CER del rifiuto in essa contenuto;
- D15.9)** in ogni fase dello stoccaggio (D15) deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- D15.10)** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio (D15) dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto in essi contenuto;
- D15.11)** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione;
- D15.12)** il contenitore o serbatoio fisso o mobile utilizzato per le operazioni di stoccaggio (D15) deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo anti-traboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e allarmi di livello;
- D15.13)** i contenitori e/o serbatoi devono essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità aumentato del 10%;
- D15.14)** lo stoccaggio (D15) in fusti o cisternette deve essere effettuato su idonei supporti che consentano il sollevamento dal suolo al fine di evidenziare eventuali perdite;
- D15.15)** i contenitori utilizzati per le operazioni di stoccaggio (D15) devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera da consentire una facile ispezione (*passo d'uomo*), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati;
- D15.16)** l'impianto dovrà essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;
- D15.17)** la movimentazione dei fusti e dei contenitori dovrà avvenire mediante l'ausilio di appositi mezzi meccanici quali ad es.: carrelli elevatori;
- D15.18)** gli operatori che provvedono all'utilizzo di carrelli elevatori dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati alla movimentazione delle merci pallettizzate, in modo da evitare il danneggiamento di fusti o contenitori;
- D15.19)** dovranno essere utilizzati bancali in buone condizioni e si dovrà procedere alla sostituzione di eventuali bancali che dovessero risultare danneggiati;
- D15.20)** la movimentazione di fusti e di altri contenitori da un'ubicazione all'altra dovranno essere effettuate esclusivamente dietro disposizione del Responsabile Tecnico incaricato;
- D15.21)** con adeguata cadenza periodica si dovrà provvedere all'effettuazione di ispezioni dei contenitori per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche;
- D15.22)** i contenitori fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- D15.23)** con cadenza almeno semestrale o, se maggiormente frequenti, con le cadenze temporali indicate negli eventuali programmi di manutenzione stabiliti dai relativi costruttori, dovranno essere eseguite le operazioni di manutenzione totale sul complesso delle attrezzature utilizzate per la gestione dei rifiuti; a tale scopo dovrà essere istituito un apposito REGISTRO delle MANUTENZIONI sul quale dovranno essere annotate in forma sintetica la data e le tipologie di interventi effettuati; il registro dovrà essere reso disponibile all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.



D15.24) la durata temporale massima consentita per le operazioni di deposito preliminare (D15) è definita in N. 365 gg. naturali consecutivi;

TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO

(D9 allegato B D.Lgs. 152/06 smi)

D9.1) la quantità massima di rifiuti destinabile alle attività di trattamento chimico-fisico (D9) è complessivamente pari a 73.000 t/a. distinta come segue:

- per le **torbide oleose** destinate all'impianto BICE 60.000 t/a.;
- per i **rifiuti solidi** destinati all'impianto TOR 13.000 t/a.

D9.2) alle operazioni di trattamento chimicofisico (D9) potranno essere assoggettate unicamente le tipologie di rifiuti già individuate dalla relativa autorizzazione ambientale di settore, contraddistinti dai seguenti codici CER:

05

RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

- 05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi
- 05 01 05* perdite di olio
- 05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 05 01 07* catrami acidi
- 05 01 08* altri catrami
- 05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09*
- 05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 05 01 12* acidi contenenti oli
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 15* filtri di argilla esauriti
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio
- 05 01 17 bitumi
- 05 06 01* catrami acidi
- 05 06 03* altri catrami
- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

06

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

- 06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11* e 06 03 13*
- 06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02*
- 06 06 02* rifiuti contenenti zolfo pericolosi
- 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02*

10

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04*)
- 10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10018*
- 10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22*

15

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

- 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (**inserimento ex-novo**)
- 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*



16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*)
- 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07*)
- 16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05*

17

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*
- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05*
- 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03*
- 17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*
- 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

D9.3) relativamente alle tipologie di rifiuti caratterizzati da stati fisici liquidi, dovrà essere garantito il miglioramento delle caratteristiche qualitative dei rifiuti da inviare al trattamento (D9) mediante adeguata attività di equalizzazione;

D9.4) le operazioni di trattamento (D9) dovranno essere condotte secondo le seguenti fasi documentali:

- predisposizione del **"foglio di lavoro"** firmato dal tecnico responsabile dell'impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
 - a) numero del carico (o di più carichi);
 - b) tipologia di rifiuto trattata;
 - c) identificazione del serbatoio di stoccaggio/equalizzazione del rifiuto liquido;
 - d) descrizione dei pretrattamenti effettuati;
 - e) numero dell'analisi interna di riferimento; tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto; dosaggi di eventuali reagenti da utilizzare e tempi di trattamento richiesto
- consegna del **"foglio di lavoro"** in copia agli operatori dell'impianto;
- avvio del processo di trattamento più adatto alla tipologia di rifiuto;
- prelievo di campioni del rifiuto proveniente dal trattamento;
- archiviazione del **"foglio di lavoro"**.



D9.5) il rifiuto trattato dovrà essere avviato al deposito temporaneo per l'espletamento delle necessarie verifiche di conformità consistenti in:

- prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico (*o della partita omogenea*) da parte del tecnico responsabile;
- analisi del campione, con cadenza periodica, da parte di laboratorio chimico;
- registrazione e archiviazione dei risultati analitici.

D9.5) dovranno essere raccolti, sistematizzati e conservati i seguenti dati ed informazioni dei rifiuti in uscita dal trattamento:

- verifica analitica del rifiuto;
- raccolta dei relativi certificati d'analisi, sottoscritti dal Responsabile del Laboratorio, ordinati in base al numero progressivo dell'analisi ed archiviati in apposite cartelle contenenti, in copia o in originale, tutta la documentazione relativa (*accettazione, conferimento, omologazione, etc.*);

D9.6) dovranno essere preventivamente definite le modalità operative di pre-trattamento dei rifiuti.

D9.7) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri durante le fasi di caricamento/alimentazione.

PRESCRIZIONI GENERICHE

R.1) il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06;

R.2) deve essere assicurata la regolare compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti che devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dal DM 01.04.1998 n. 148, al fine di operare nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06;

R.3) la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione ed informato della pericolosità dei rifiuti; durante le relative operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

R.4) i rifiuti in uscita dall'impianto, debitamente accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o di smaltimento, evitando, per quanto possibile, ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o depositi preliminari, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B) e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C al D.Lgs. 152/06;

R.5) devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;

R.6) l'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 della legge 27 marzo



1992 n. 257, ne deve comportare la rimozione; l'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della L. 257/92;

R.8) dovrà essere garantita l'iscrizione e la relativa interconnessione al sistema di tracciabilità "SISTRI" secondo le modalità previste dal DM 17.12.2009.



SUOLO

- S.1) devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni esterne;
- S.2) deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni e ripristini del materiale eventualmente deteriorato o fessurato;
- S.3) le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione e cautela al fine di non far permeare nel suolo alcunché;
- S.4) qualsiasi sversamento accidentale deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco; a tale scopo devono essere sempre disponibili attrezzature e sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di deposito e/o movimentazione di rifiuti o materiali in genere;
- S.4) il gestore dell'impianto deve segnalare tempestivamente al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia, ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare o aver causato inquinamento del suolo.

ARIA

- A.1) per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione e dallo stoccaggio di materie prime o rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di pulizia dei piazzali;
- A.2) le emissioni convogliate, denominate E1 ed E2, provenienti rispettivamente dagli impianti BICE e TOR (Fig. 17 allegato A.I.A.) dovranno essere conformi ai pertinenti valori limite previsti alla parte V del D.Lgs. 152/06 smi e relativi allegati.

ACQUA

- ACQ.1) i reflui decadenti dal complesso IPPC (bonifica fusti, acque meteoriche, lavaggi impianti e piazzali, reflui civili, etc.) devono essere gestiti esclusivamente tramite il sistema fognario (fogna oleosa/fogna domestica) della Raffineria di titolarità della Soc. SARAS Raffinerie Sarde S.p.A. della quale il complesso in esame è parte integrante;
- ACQ.2) il gestore dell'impianto dovrà segnalare entro 12 ore dall'avvenimento al gestore dell'impianto di depurazione terminale, al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia, ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possa modificare, qualitativamente e quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;



ACQ.3) il gestore dovrà provvedere ad una dettagliata verifica dei consumi idrici, eliminando gli sprechi e massimizzando l'attività di riutilizzo delle acque;

RUMORE

RU.1) dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione previsti dal Piano di classificazione Acustica adottato dal Comune competente ai sensi della L. 447/1995 e della D.G.R. n. 30/9 del 08.07.2005;

RU.2) il gestore dovrà provvedere all'effettuazione di apposite rilevazioni fonometriche al perimetro dell'impianto ed altri eventuali punti da concordare con il Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione sonora sopraportati;

RU.3) qualora si intenda realizzare ulteriori modifiche o interventi che possano influire sulle emissioni sonore dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico; una volta realizzati le modifiche e gli interventi previsti dovrà essere effettuata una nuova campagna di rilievi acustici al perimetro dell'impianto al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione sonora;

RU.4) dovrà essere effettuata apposita valutazione circa la possibilità di impiego di materiali fonoassorbenti, di coibentazioni ed appositi silenziatori su pompe, compressori, valvole di sicurezza, aspirazioni, etc.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

UP.1) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto stesso, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m) del predetto decreto legislativo;

UP.2) ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;

UP.3) le modalità di gestione dovranno essere modificate e revisionate a seguito di specifica richiesta da parte della Provincia o del Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;

UP.4) il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 59/2005;



UP.5) ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 59/2005, al fine di consentire le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 dello stesso decreto, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E RIPRISTINO AMBIENTALE

RA.1) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;

RA.2) la società, in caso di chiusura dell'impianto, dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto previsto all'art. 3 punto f) del D.Lgs. n. 59/2005;

RA.3) il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposito progetto da approvarsi conformemente alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della competente Autorità; al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente è demandata l'attività di verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

RA.4) lo svincolo della garanzia fidejussoria è effettuato unicamente previa verifica dell'avvenuto ripristino ambientale del sito effettuata dal Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PMC.1) il gestore è tenuto a rispettare quanto indicato dal Piano di Monitoraggio depositato agli atti (elaborato N° 5b) il quale dovrà essere sottoposto alla verifica della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), ed eventualmente adeguato secondo le modalità dalla stessa indicate.

PMC.2) il Piano di Monitoraggio, debitamente adeguato con le modalità di cui al punto precedente, dovrà essere sottoposto all'approvazione della Provincia.




CRONOPROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ALLE MTD


MTD.1) il gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze temporali provvedendo a realizzare, a partire dalla data di rilascio della relativa autorizzazione integrata ambientale, gli interventi individuati nella seguente tabella:

CODIFICA PRESCRIZIONE	INTERVENTO	TEMPISTICA
RU.4)	valutazione circa la possibilità di impiego di materiali fonoassorbenti, di coibentazioni ed appositi silenziatori.	entro mesi 3
AC.3)	controllo radiometrico in accettazione.	entro mesi 3
D15.8)	copertura delle aree di stoccaggio (D15) e deposito temporaneo dei rifiuti;	entro mesi 18
D9.7)	sistemi di copertura/chiusura tramogge e coclee	entro mesi 6
ACQ.3)	installazione nuovo sistema di lavaggio fusti, in luogo del sistema esistente, al fine di conseguire una sensibile riduzione dei relativi consumi idrici; il nuovo sistema dovrà avere le caratteristiche riportate al par. 3.4 dell'elaborato denominato "INTEGRAZIONI Marzo 2009" depositato agli atti.	entro mesi 12
PMC.1)	presentazione Piano di Monitoraggio e Controllo alla Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), ed eventuale adeguamento secondo le modalità dalla stessa indicate, con successiva approvazione provinciale del medesimo	entro mesi 3
———	conseguimento certificazione ambientale (es. ISO 14001, EMAS, etc.)	entro 24 mesi

Cagliari li, 18 marzo 2010


 Il Tecnico Istruttore
 (Istr. Dir. Geom. Fabio Balestrino)




 Il Responsabile del procedimento
 (Fanz. Ing. M. A. Badas)